



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 103

Parma, 24 marzo 2020

OGGETTO: Aggiornamento delle misure organizzative necessarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 garantendo la funzionalità dei servizi dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare, l'articolo 63 (*Autorità di bacino distrettuale*) del suddetto Decreto legislativo;
- il DPCM 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2018), recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*";
- lo Statuto di questa Autorità distrettuale adottato con delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale permanente e approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26/02/2018 (GU n.82 del 9/4/2018);
- il proprio decreto n. 431 del 30 dicembre 2019 con il quale è stato approvato l'assetto organizzativo dell'Autorità distrettuale dal 1^o gennaio 2020;

PRESO ATTO

- del DPCM del 11 marzo 2020, in vigore fino al 25 marzo 2020, il quale, all'articolo 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*), punto 6), stabilisce testualmente: "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*";

- del proprio decreto n. 87 del 12 marzo 2020 con il quale si erano fornite le disposizioni attuative al DPCM 11 marzo 2020;

VISTI

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, all'art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*), tra l'altro, stabilisce:
 - “1. *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
 - 2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
 - 3. *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;*
- il DPCM del 22 marzo 2020 che, all'art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce, tra l'altro: “*Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.*”;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione delle suddette misure, anche alla luce della Circolare n. 1/2020 e della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione adeguando a tale scopo le misure organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 garantendo la funzionalità dei servizi dell'Autorità;

- ACQUISITE** le valutazioni dei dirigenti e responsabili di struttura e tenuto conto dei seguenti criteri per l'individuazione dei dipendenti coinvolti nelle attività dell'ente:
- portatori di patologie o appartenenti a fasce di età che li rendono maggiormente esposti al contagio;
 - lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;

- lavoratori sui quali grava la cura dei figli fino a dodici anni, a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici;
- grado di telelavorabilità delle attività assegnate, con tecnologie dell'Ente o in possesso dei lavoratori ed esigibilità delle relative mansioni;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento di cui al presente decreto è il dirigente amministrativo dott.ssa Marta Segalini;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione;

VISTO il DPCM 14 luglio 2017, con il quale il dott. Meuccio Berselli è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

AI SENSI delle disposizioni normative in premessa specificate;

DECRETA

- 1) Il **Segretario generale** nell'esercizio dei propri compiti di direzione, coordinamento e controllo, **garantisce la continuità delle funzioni indifferibili dell'Autorità di bacino** provvedendo all'eventuale necessario adeguamento delle presenti misure organizzative;
- 2) Le **attività indifferibili da rendere in presenza**, con le specifiche indicazioni delle modalità per il loro effettivo svolgimento e delle figure coinvolte, sono le seguenti:

Attività	Gruppo di lavoro	Modalità di svolgimento
Presidio quotidiano per garantire la continuità di funzionamento del sistema informatico dell'ente	Dipendenti del Settore Servizio informatico	<u>Reperibilità quotidiana</u> di almeno un dipendente per il supporto a distanza. <u>Possibilità di comandare il personale in sede per risolvere eventuali problemi tecnici non risolvibili a distanza.</u>
Presidio quotidiano della corrispondenza cartacea e degli eventuali atti amministrativi urgenti	Dipendenti dell'Area Amministrativa	<u>Reperibilità quotidiana</u> di almeno un dipendente per il supporto a distanza. <u>Possibilità di comandare il personale in sede per eventuali esigenze non risolvibili a distanza (ricezione/trasmisione posta cartacea, verifica sede, altro).</u>

- 3) **Tutte le restanti attività**, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, **vengono svolte esclusivamente con modalità semplificate di lavoro agile**.
- 4) In ogni caso, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, **i dipendenti chiamati a svolgere la propria attività con modalità di lavoro agile non dovranno garantire alcun rientro nella sede dell'ente**, fatto salvo l'eventuale coinvolgimento nelle attività di cui al precedente punto 2). Al fine della verifica dell'attività effettivamente svolta, i dipendenti utilizzano la scheda di monitoraggio allegata al decreto n. 87/2020 predisposta in accordo con il proprio responsabile, il quale ne valuterà gli esiti (per i responsabili, la predisposizione è effettuata in accordo con il Segretario generale, che provvederà anche alla relativa valutazione).
- 5) Dalla data odierna e **fino all'attivazione del lavoro agile** prevista dal precedente punto 3), **i dipendenti interessati, non coinvolti nelle attività di cui al punto 2), fruiscono di ferie pregresse nonché dei permessi, congedi, recuperi, flessibilità dell'orario e altri analoghi istituti previsti dalla contrattazione collettiva e dallo stesso decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**; esperite tali possibilità, il personale dipendente, con motivato provvedimento del competente responsabile, è esentato dal servizio, con gli effetti di cui al succitato articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 6) L'efficacia del presente provvedimento **decorre dalla data odierna e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica** da COVID-2019 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.
- 7) I dirigenti e i responsabili di struttura, per quanto di rispettiva competenza, dispongono per la concreta attuazione del presente decreto compresa la divulgazione e l'aggiornamento delle necessarie informazioni agli stakeholders.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Meuccio Berselli)